# I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

## REGOLAMENTO (CEE) N. 517/70 DEL CONSIGLIO
**del 17 marzo 1970**
**relativo al regime applicabile alle carni bovine originarie degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che la Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, firmata il 29 luglio 1969, prevede che, per i prodotti agricoli che sono oggetto di un'organizzazione comune dei mercati, e ove esista un interesse economico degli Stati associati all'esportazione di tali prodotti, la Comunità stabilisce, per i prodotti originari di detti Stati, un regime d'importazione più favorevole del regime generale applicabile agli stessi prodotti originari dei paesi terzi ;

considerando che la decisione che il Consiglio adotterà in merito all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea dovrà prevedere disposizioni identiche per i prodotti agricoli originari di tali paesi e territori ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69 (3), instaura un regime degli scambi con i paesi terzi che comporta la riscossione di dazi doganali e di prelievi sulle importazioni ;

considerando che l'obbligo della Comunità nei confronti degli Stati e dei paesi e territori associati può essere soddisfatto esentando i prodotti del suddetto settore, originari di tali Stati, paesi e territori, dall'applicazione dei dazi doganali ;

considerando che dev'essere possibile applicare tali misure fino al 31 gennaio 1975, data alla quale dovrebbe scadere la Convenzione del 29 luglio 1969, sempreché tale Convenzione entri in vigore al più tardi il 1° gennaio 1971 ;

considerando che si è proceduto alle consultazioni con gli Stati associati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68 originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare sono importati nella Comunità in esenzione da dazio doganale.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1970.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1970.

Tuttavia, esso rimarrà applicabile fino al 31 gennaio 1975 per quanto riguarda i prodotti originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare, sempreché rispettivamente la Convenzione di associazione, firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969, e la decisione che deve sostituire la decisione del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità (4), siano entrate in vigore al piú tardi il 1° gennaio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 17 marzo 1970.

*Per il Consiglio*
*Il Presidente*
Ch. HÉGER

(1) GU n. C 139 del 28. 10. 1969, pag. 51.
(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(3) GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.
(4) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1472/64.